

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6353 del 24/12/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO AGRICOLO-IRRIGUO IN LOCALITA' STRADA SPARAVERA N. 82 IN COMUNE DI PIACENZA (PC). DITTA: DODI FERNANDO, ULDERICO, STEFANO E DANIELE. PRATICA: PC01A0487.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6512 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATO l'atto di concessione preferenziale, rilasciato con determinazione n. 17049 del

16/11/2005 alla Società agricola semplice Dodi Fernando, Ulderico, Stefano e Daniele, c.f. 00157000332, per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso irriguo tramite n. 3 pozzi individuati al NCT del Comune di Piacenza (PC), foglio 10 mapp. 28, in loc. Dossone, foglio 9, mapp. 15 e 43, in loc. Strada Sparavera, scaduto il 31/12/2007, (termine entro il quale non è stata presentata domanda di rinnovo);

VISTE

- la domanda acquisita agli atti con prot. n. 7269 del 11/07/2016 e integrata con documentazione acquisita al prot. PGDG/2017/12411 del 20/11/2017 con cui la Società agricola semplice Dodi Fernando, Ulderico, Stefano e Daniele, c.f. 00157000332, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee per uso irriguo tramite n. 3 pozzi individuati al NCT del Comune di Piacenza (PC), foglio 10 mapp. 28, in loc. Dossone, foglio 9, mapp. 15 e 43, in loc. Strada Sparavera, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica PC01A0487);
- la nota acquisita al prot. PG/2020/72935 del 19/05/2020 con la quale la Società agricola semplice Dodi Fernando, Ulderico, Stefano e Daniele, c.f. 00157000332, comunica la rinuncia alla domanda di concessione dal pozzo individuato al NCT del Comune di Piacenza (PC), foglio 10 mapp. 28, in loc. Dossone su terreno di proprietà di Zermani Fausto, Zermani Andrea e Zermani Roberto, esprimendo la volontà di tombare il pozzo con il consenso dei proprietari del terreno, per cui il prelievo viene richiesto dagli altri 2 pozzi;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 36 del 19/02/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

RITENUTO che il pozzo esistente, individuato al NCT del Comune di Piacenza (PC), foglio 10 mapp. 28, di proprietà di Zermani Fausto, Zermani Andrea e Zermani Roberto, che hanno dato il consenso, così come dichiarato nella nota acquisita al prot. PG/2020/72935 del 19/05/2020, dovrà essere tombato con le modalità indicate all'articolo 3 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Consorzio di Bonifica di Piacenza (acquisito al prot. PG/2020/104351 del 20/07/2020);
- Provincia di Piacenza (acquisito al prot. PG/2020/89835 del 23/06/2020);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 23/12/2020, la somma pari a 366,28 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC01A0487;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società agricola semplice Dodi Fernando, Ulderico, Stefano e Daniele, c.f. 00157000332, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica PC01A0487, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi ubicati nel Comune di Piacenza (PC) in loc. Strada Sparavera n. 82, su terreno di proprietà della concessionaria, aventi le seguenti caratteristiche:

N. Pozzo/ codice SISTEB	foglio	mappale	coord. UTM-RER	profondità (m da p.c.)
1 PCA5275	9	15	X: 56.1134 ; Y: 991.503	20
2 PCA5274	9	43	X: 561.256 ; Y: 991.665	22

- destinazione della risorsa ad uso agricolo-irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 40,0; portata media pari a l/s 2,84;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 89.500;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2029;
 3. di assentire al tombamento con ripristino dei luoghi del pozzo individuato al NCT del Comune di Piacenza (PC), foglio 10 mapp. 28, in loc. Dossone (codice SISTEB PCA5273), con le modalità indicate all’art. 3 del disciplinare di concessione;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 23/12/2020;
 5. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2020 in 366,28 euro;
 6. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 366,28 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società agricola semplice Dodi Fernando, Ulderico, Stefano e Daniele, c.f. 00157000332 (cod. pratica PC01A0487).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi, ubicati nel Comune di Piacenza (PC) in loc. Strada Sparavera, su terreno di proprietà della concessionaria, con tubazione di rivestimento in ferro, equipaggiati ciascuno con elettropompa non sommersa aspirante della potenza di kW 112, aventi le seguenti caratteristiche:

N. Pozzo/ cod. SISTEB	fg.	mapp.	coord. UTM-RER	profondità (m da p.c.)	diametro colonna rivestimento (mm)
1 / PCA5275	9	15	X: 56.1134 ; Y: 991.503	20	200
2 / PCA5274	9	43	X: 561.256 ; Y: 991.665	22	300

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso agricolo-irriguo per la coltivazione di ettari 24,04 di colture ad alto reddito come il mais. irrigate ad aspersione (tecnica a microirrigazione) con una rete di condotte interrato in HDPE aventi diametro 140-160 mm, che permette di azzerare le perdite idriche.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 40,0 e portata media pari a l/s 2,84 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 89.500.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 24 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore (cod.0630ER-DQ2-PPCS).

ARTICOLO 3 - TOMBAMENTO DEL POZZO INATTIVO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio dei lavori di tombamento del pozzo inattivo e del ripristino dello stato dei luoghi con congruo anticipo dall'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.

2. I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto dei seguenti accorgimenti tecnici da intendersi prescrittivi:

- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, ecc..) e di ogni altro materiale connesso all'opera;
- riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
- riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
- eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
- riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.)
- i lavori dovranno essere eseguiti entro 6 mesi dall'adozione del presente atto;

3. Il concessionario è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione una relazione tecnica di chiusura del pozzo ovvero una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 366,28 euro e il concessionario è

tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 366,28 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al

personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa..
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto a verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Si rammenta che, qualora si rendessero disponibili idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata (punto 3.2.4 lettera “c” dell’All. N5 del vigente PTCP) (Provincia di Piacenza parere acquisito al prot. PG/2020/89835 del 23/06/2020);
2. Il concessionario è tenuto a registrarsi al “Portale Irrinet” regionale, finalizzato all’assistenza irrigua agli agricoltori via web sul sito www.irriframe.it (Consorzio di Bonifica di Piacenza parere acquisito al prot. PG/2020/104351 del 20/07/2020);

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.